

Pubblico impiego. Secondo la Corte dei conti della Puglia si tratta di risorse esterne e finalizzate a uno scopo specifico, quindi neutre

Trasferimenti, spese fuori dal tetto

I fondi per i trattamenti accessori arrivati dalle Regioni non sono vincolati dal Dl 78/2010

Arturo Bianco

Le risorse che le Regioni assegnano ai Comuni per il trattamento economico accessorio del personale trasferito in seguito alla delega di funzioni non entrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata. E, di conseguenza, con queste somme si può superare il tetto del fondo per il salario accessorio del 2010. Le stesse somme sfuggono dal taglio, in caso di diminuzione del personale in servizio. È l'indicazione dettata dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia nel parere n. 95 del 15 maggio scorso. Il parere non è motivato da specifiche disposizioni legislative pugliesi, ma ha un carattere generale, che quindi può essere applicato in tutte le Regioni. È detto espressamente che l'esclusione «deriva dalla natura vincolata delle risorse regionali destinate al trattamento fisso e accessorio del personale trasferito le cui funzioni, trovando disciplina

in specifica normativa regionale, rimandano a specifici provvedimenti regionali attuativi per la determinazione e il reperimento nel bilancio regionale delle risorse allo scopo destinate».

Nella premessa, la sezione di controllo pugliese ricorda l'orientamento di carattere generale consolidato, a partire dalla deliberazione della sezione autonomie della magistratura contabile n. 21/2009: non sono assoggettati agli obblighi di contenimento della spesa del personale rispetto all'anno precedente le risorse trasferite per il trattamento economico da un ente a quello in cui queste unità sono destinate.

La Corte aggiunge che il tetto al fondo per la contrattazione decentrata dettato dal comma 2-bis dell'articolo 9 del Dl 78/2010 è da intendere come finalizzato alla volontà di «cristallizzare al 2010» tali risorse e «non già di escludere l'erogazione di compensi che trovino fonte in specifiche risorse

vincolate alla remunerazione di particolari prestazioni, per le quali le valutazioni circa la compatibilità delle risorse impegnate con i vincoli di finanza pubblica sono già state effettuate a monte al momento della determinazione compiuta a livello regionale, di destinare il quantum di risorse disponibili all'ambito locale». Inoltre, «la categoria dei servizi svolti per conto terzi è da intendersi relativa a incarichi commissariati e remunerati dall'esterno dell'amministrazione, ad esempio risorse trasferite per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti». E ancora la deliberazione delle sezioni riunite di controllo n. 51/2011 ha evidenziato che sono al di fuori del tetto al fondo le risorse «destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione, con possi-

bili costi aggiuntivi per il bilancio dell'ente; in tali ipotesi, le risorse alimentano il fondo solo in senso figurativo». La linea di demarcazione tra le risorse comprese e quelle escluse dal limite è nel fatto che sono da considerare sottoposte al limite le risorse «che si caratterizzano per essere potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente», con la contrattazione integrativa. Ed ecco le conclusioni: «Nella fattispecie sono presenti ambedue i presupposti tenuti in considerazione dalla giurisprudenza e cioè sia il fatto che la risorsa risulta proveniente dall'esterno dell'ente e come tale neutra sulle finanze del Comune sia il fatto che dette risorse presentano specifica destinazione al pagamento delle competenze accessorie del personale trasferito». Di conseguenza, queste risorse possono essere considerate "sterilizzate" dal tetto al fondo del 2010.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pronuncia

01 | LA QUESTIONE

Il Comune di Otranto si è rivolto alla sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti per chiedere se l'incremento del fondo salario accessorio del 2013 per effetto delle risorse trasferite dalla Regione per il pagamento delle competenze accessorie del personale trasferito sia da considerare compatibile o meno con la disposizione dell'articolo 9, comma 2-bis della legge 122/2010 (di conversione del Dl 78/2010): in base a questa norma, dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni

pubbliche, non può superare il corrispondente importo del 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

02 | LA SOLUZIONE

Con un parere che ha validità generale, la Corte dei conti della Puglia ha risposto che le risorse assegnate dalle Regioni ai Comuni per il trattamento economico accessorio del personale trasferito in seguito alla delega di funzioni non entrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata. Con queste somme si può dunque superare il tetto del fondo per il salario accessorio del 2010

